

# **CONTRIBUTO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI O PER INABILITÀ TEMPORANEE O PERMANENTI**

## **BANDO PER LE ANNUALITÀ 2007 e 2008**

### **Art. 1 ó PREMESSE**

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, in ottemperanza alle finalità di cui all'art. 3, comma 3, dello Statuto, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delle Forme di Assistenza approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 09/2008 del 16 febbraio 2008, e con riferimento alle delibere del Consiglio di amministrazione n. 62/2007 del 27 luglio 2007 e n. 86/2007 del 14 dicembre 2007 per quanto concerne gli stanziamenti effettuati e ancora n. 32/2008 del 16 maggio 2008 per quanto concerne l'avvio operativo delle forme di assistenza, concede un contributo a favore dei titolari di pensione, erogata dall'Ente, che si trovino in condizione di non autosufficienza e siano ospitati presso case di riposo pubbliche e private per anziani, cronici o lungodegenti, ovvero che siano colpiti da inabilità temporanee o permanenti e che necessitino di assistenza domiciliare.

Il beneficio assistenziale é costituito da un contributo sulla spesa sostenuta dal pensionato per la retta annuale di dimora, ovvero della spesa sostenuta per l'assistenza domiciliare, sino alla concorrenza massima degli importi mensili previsti in relazione all'entità del reddito complessivo dichiarato l'anno precedente dai componenti il nucleo familiare del pensionato.

Nell'ipotesi di assistenza notturna e diurna il concorso nella spesa potrà essere erogato per una sola fattispecie.

Si precisa come sia possibile presentare domanda per la concessione dei contributi relativi sia alle spese sostenute nel corso del 2008 sia, ancora, per quanto concerne le spese sostenute prima dell'entrata in vigore del regolamento a partire dal 1° gennaio 2007, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11.1 del Regolamento per le Forme di Assistenza.

I benefici assistenziali devono intendersi quale contribuzione a carattere straordinario e vengono concessi per gli importi deliberati dal Consiglio di amministrazione e fino all'esaurimento delle somme stanziare.

### **Art. 2 ó MODALITÀ DEL CONFERIMENTO**

Coloro che intendono richiedere il contributo di cui all'art. 1 dovranno presentare apposita domanda di ammissione redatta in carta semplice che dovrà essere consegnata a mano o inviata presso gli Uffici dell'Ente siti a Roma (00161) in via Andrea Cesalpino n. 1, a mezzo lettera raccomandata entro e non oltre il termine indicato. Per la spedizione farà fede il timbro postale dell'ufficio postale accettante.

Le domande, che potranno essere prodotte utilizzando i moduli messi a disposizione dall'Ente, dovranno contenere la richiesta del contributo e la documentazione prescritta.

Tutte le domande dovranno contenere la dichiarazione di consenso al trattamento ai dati personali debitamente sottoscritta.

L'Ente valuterà l'idoneità della documentazione pervenuta, provvedendo a richiedere eventuali integrazioni che dovranno essere prodotte nei termini che saranno tempestivamente indicati.

Le graduatorie verranno formulate sulla base dei parametri e dei punteggi disposti dal Consiglio di amministrazione contenuti nel successivo art. 6.

Sulla base delle determinazioni assunte l'Ente adotterà il provvedimento di liquidazione/diniego delle prestazioni.

Avverso detto provvedimento sarà possibile, ed entro 60 giorni dalla sua ricezione, proporre ricorso innanzi al Consiglio di amministrazione.

### Art. 3 ó INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e notizie è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: **Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, via Andrea Cesalpino n. 1 (00161) Roma**. Telefono **848780503** (al costo di una chiamata urbana con esclusione del distretto di Roma e dei telefoni cellulari che dovranno chiamare il numero 069774861), fax 06/97748651. [www.enpap.it](http://www.enpap.it) email [assistenza@enpap.it](mailto:assistenza@enpap.it).

### Art. 4 ó REQUISITI

Possono presentare apposita domanda:

1. il titolare di pensione erogata dall'Ente, che sia non autosufficiente, che abbia ottenuto di dimorare permanentemente in casa di riposo pubblica o privata per anziani, cronici o lungodegenti e che sostenga, a proprio carico, la retta per la parte non soggetta a rimborso da parte di altri enti assistenziali pubblici o privati;
2. il titolare di pensione erogata dall'Ente che a causa di inabilità temporanee o permanenti necessiti di un'assistenza domiciliare non inferiore a due mesi.

### Art. 5 ó MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda relativa ai contribuiti **per l'anno 2008** dovrà essere presentata entro i seguenti termini:

- per quanto concerne il contributo concesso ai pensionati non autosufficienti che hanno dimorato in case di riposo e di cui all'art. 4, punto 1: entro il **30 settembre 2009**;
- per quanto concerne il contributo concesso ai pensionati che hanno sostenuto spese di assistenza domiciliare e di cui all'art. 4, punto 2, entro nove mesi dall'effettuazione della stessa spesa. **Fermo restando l'obbligo di presentare la relativa domanda entro nove mesi dall'effettuazione della spesa**, l'Ente procederà, ai fini del presente bando, all'esame delle domande presentate, e alla successiva erogazione del contributo, in due differenti e distinti periodi di tempo. In una prima fase, verranno esaminate le domande che verranno presentate entro il **31 ottobre 2008**. In una seconda fase, verranno esaminate le domande che potranno essere presentate entro il **30 settembre 2009**.

Per quanto riguarda gli eventi verificatisi prima dell'entrata in vigore del Regolamento per le forme di assistenza e comunque **nell'anno 2007**, l'erogazione del contributo avverrà in due differenti e distinti periodi di tempo. In una prima fase, verranno esaminate le domande presentate entro il **31 ottobre 2008**. In una seconda fase, verranno esaminate le domande che potranno essere presentate entro il **16 febbraio 2009**. Tale secondo termine è da considerarsi il termine ultimo, a pena di decadenza, per la presentazione delle domande relative agli eventi verificatisi nell'anno 2007.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) certificato di stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi, comprensivo dell'indicazione dell'età anagrafica del richiedente;
- b) modello ISEE del nucleo familiare del richiedente, riferito all'anno precedente la presentazione della domanda di erogazione del contributo, redatto presso un Centro di Assistenza Fiscale (si precisa che per quanto concerne la scadenza di febbraio 2009 il modello ISEE dovrà essere riferito all'anno 2007);
- c) dichiarazione dalla quale risulti che la retta è a completo carico del richiedente e che la stessa non è in parte, o integralmente, rimborsata da altri enti assistenziali pubblici o privati;
- d) certificazione medica idonea a comprovare la non autosufficienza e la percentuale di invalidità del richiedente, ovvero certificato sanitario attestante i motivi necessitanti le prestazioni di assistenza e la durata dell'assistenza domiciliare prescritta.

Le dichiarazioni di cui ai punti a) e c) potranno essere fornite mediante presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva redatta in conformità all'art. 46 del DPR n. 445/2000.

L'Ente si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni ricevute.

## Art. 6 ó ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E GRADUATORIA

Il Consiglio di amministrazione ha determinato gli importi massimi dei contributi erogabili in relazione all'entità del reddito complessivo dichiarato l'anno precedente dai componenti il nucleo familiare del pensionato.

Detti importi, ai sensi dell'art. 9.1 del Regolamento sulle Forme di Assistenza, risultano così frazionati:

Rapporto classi di reddito/Contributi da erogare	
Classi di reddito (valore ISEE)	Contributo annuo
Fino a p 5.000,00	p 12.000,00
Oltre p 5.000,00 - Fino a p 7.500,00	p 11.000,00
Oltre p 7.500,00 - Fino a p 10.000,00	p 10.000,00
Oltre p 10.000,00 - Fino a p 12.500,00	p 9.000,00
Oltre p 12.500,00 - Fino a p 15.000,00	p 8.000,00
Oltre p 15.000,00 - Fino a p 17.500,00	p 7.000,00
Oltre p 17.500,00 - Fino a p 20.000,00	p 6.000,00
Oltre p 20.000,00 - Fino a p 22.500,00	p 5.000,00
Oltre p 22.500,00 - Fino a p 25.000,00	p 4.000,00
Oltre p 25.000,00 - Fino a p 30.000,00	p 3.000,00

La formazione della graduatoria verrà effettuata tenendo conto di tutti i seguenti criteri e dei parametri adottati dal Consiglio di amministrazione e relativi:

- a) all'entità del reddito imponibile dichiarato l'anno precedente dai componenti il nucleo familiare del pensionato, secondo i parametri stabiliti dal modello ISEE sulla base dei seguenti punteggi:

Valore ISEE	Punteggio attribuito
Fino a p 5.000,00	10 punti
Oltre p 5.000,00 - Fino a p 7.500,00	9 punti
Oltre p 7.500,00 - Fino a p 10.000,00	8 punti
Oltre p 10.000,00 - Fino a p 12.500,00	7 punti
Oltre p 12.500,00 - Fino a p 15.000,00	6 punti
Oltre p 15.000,00 - Fino a p 17.500,00	5 punti
Oltre p 17.500,00 - Fino a p 20.000,00	4 punti
Oltre p 20.000,00 - Fino a p 22.500,00	3 punti
Oltre p 22.500,00 - Fino a p 25.000,00	2 punti
Oltre p 25.000,00 - Fino a p 30.000,00	1 punto

- b) al grado percentuale di invalidità verrà attribuito il seguente punteggio:

Rapporto grado di invalidità/Punteggi	
Grado di invalidità	Punteggio attribuito
dal 66% al 79%	5 punti
Oltre il 79% - Fino al 99%	7 punti
100%	10 punti

c) alla maggiore età verrà attribuito il seguente punteggio:

Rapporto età/Punteggi	
Età	Punteggio attribuito
Da 65 a 75	1 punto
Da 75 a 80	2 punti
Oltre 80	3 punti

d) al requisito relativo all'essere titolare esclusivo di pensione erogata dall'Ente verrà attribuito il seguente punteggio:

Rapporto - Titolarità esclusiva pensione/Punteggio	
Titolarità esclusiva no	1 punto
Titolarità esclusiva sì	2 punti

\* \* \*

Ente Nazionale di Previdenza  
ed Assistenza per gli Psicologi  
il Presidente  
dott. Demetrio Houlis